MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

EURENERGY SRL

REVISIONATO AL 30 NOVEMBRE 2024

INDICE
PARTE GENERALE

1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica pag. 9

2. Sanzioni pag. 17

3. Condotte esimenti la responsabilità amministrativa pag. 20

4. Il Modello della Società pag. 21

5. Il presente Modello pag. 25
   5.1 La Costituzione del Modello pag. 25
   5.2 Finalità e struttura del Modello pag. 26
   5.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello pag. 29
   5.4 Diffusione del Modello nella Società pag. 30
   5.5 Prevalenza del Modello pag. 30

6. Organismo di Vigilanza pag. 31
   6.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza pag. 31
   6.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza pag. 32
   6.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari pag. 34
   6.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del personale e formazione del personale pag. 34
   6.5 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del Modello pag. 34
   6.6 Sorveglianza sul Modello pag. 36

7. Diffusione del Modello e informativa a collaboratori esterni e partners pag. 37
   7.1 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi pag. 37

8. Modello organizzativo ex art 30 D Lgs 81/2008 pag. 38
   8.1 Eurenergy SRL pag. 38

9. Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello pag. 39
   9.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti pag. 40
   9.2 Misure nei confronti degli Amministratori pag. 41
   9.3 Misure nei confronti dei Soggetti Terzi pag. 42

10. Conferma dell'applicazione e dell'adeguatezza del Modello e verifiche periodiche pag. 42

11. Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello pag. 43

PARTE SPECIALE 1

REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A. I reati di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. N. 231/01 pag. 45
B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 1 Modello pag. 62
C. Le attività a rischio reato pag. 66
D. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato pag. 67
E. I responsabili pag. 71
F. Compiti dell'Organismo di Vigilanza pag. 72

ALLEGATI – PARTE SPECIALE 1
(A) Prescrizioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione pag. 74
(B) Scheda di evidenza pag. 78
(C) Scheda di evidenza pag. 80

PARTE SPECIALE 1- BIS

CORRUZIONE TRA PRIVATI

A. Il reato di cui all' articolo 25-*ter*, comma 1, lett. s-bis) del D.L.gs. N. 231/01 pag. 83
B. Le sanzioni previste nel D.L.gs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella parte speciale 1-bis del modello pag. 87
C. Le attività a rischio reato pag. 88
D. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato pag. 88
E. Compiti dell'organismo di vigilanza pag. 89

PARTE SPECIALE 2

REATI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO

A. Le singole tipologie di reato
B. La fattispecie in Eurenergy Srl

PARTE SPECIALE 3

REATI SOCIETARI

A. I reati di cui all'articolo 25-ter del D. Lgs. N. 231/01 pag. 96
B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 3 del Modello pag. 112
C. Le attività a rischio reato pag. 113
D. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato pag. 114
D.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali pag. 115
D.2 Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale pag. 115
D.3 Tutela del capitale sociale pag. 116
E. Compiti dell'Organismo di Vigilanza pag. 116

PARTE SPECIALE 4

REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

A. I reati di cui all'articolo 25-septies del D. Lgs. N. 231/01 pag. 118
B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 4 del Modello pag. 120
C. Principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro pag. 122
D. Principali caratteristiche delle norme poste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro e relativi doveri in capo al datore di lavoro e ai lavoratori pag. 125
E. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato pag. 128
F. Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro pag. 129
G. Le attività a rischio reato pag. 129
H. Compiti dell'Organismo di Vigilanza pag. 130

PARTE SPECIALE 5

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

A. I reati di cui all'articolo 25-octies del D. Lgs. N. 231/01 pag. 132
B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 5 del Modello pag. 140
C. Le attività a rischio reato pag. 141
D. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato pag. 141
E. Compiti dell'Organismo di Vigilanza pag. 142

PARTE SPECIALE 6

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

A. Funzione della presente parte speciale Pag. 145
B. Le fattispecie di reato Pag. 145
C. Macroattività sensibili Pag. 151
D. Protocolli comportamentali Pag. 151
E. Flussi informativi in favore dell'odv Pag. 156

PARTE SPECIALE 7

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI

A. La fattispecie del reato Pag. 159
B. La realtà di Eurenergy Srl Pag. 159
C. Compiti dell'OdV Pag. 159

PARTE SPECIALE 8

REATI AMBIENTALI

A. I reati di cui all'articolo 25-undecies del D. Lgs. N. 231/01 pag. 161
B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 7 del Modello pag. 177
C. Le attività a rischio reato pag. 187
D. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato pag. 187
E. Il sistema ambientale ed i controlli in essere presso la società pag. 189
F. I responsabili e le schede informative nell'ambito delle attività a rischio reato pag. 189
G. Compiti dell'Organismo di Vigilanza pag. 190

PARTE SPECIALE 9

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

A. I reati di cui all'articolo 25-duodecies del D. Lgs. N. 231/01 pag. 192
B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 8 del Modello pag. 197
C. Le attività a rischio reato pag. 198
D. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato pag. 198
E. Compiti dell'organismo di vigilanza pag. 199

PARTE SPECIALE 10

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

A. I reati di cui all'articolo 24-*bis* del D. Lgs. N. 231/01 pag. 202
B. Le sanzioni previste del D. Lgs. N. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 9 del Modello pag. 215
C. Le attività a rischio di reato pag. 218
D. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato pag. 219
E. Compiti dell'Organismo di Vigilanza pag. 220

PARTE SPECIALE 11

REATI TRIBUTARI

A. La fattispecie del reato e relative sanzioni pag. 222
B. Organi e funzioni coinvolte pag. 225
C. Azioni intraprese dalla società pag. 225
C. Compiti dell'OdV pag. 225

PARTE SPECIALE 12 pag. 227
pag. 227
REATI DI ISTIGAZIONE AL RAZZISMO ED ALLA XENOFOBIA pag. 228

A. La fattispecie del reato e relative sanzioni
B. Azioni intraprese dalla società
C. Compiti dell'OdV

PARTE SPECIALE 13 pag. 230
pag. 233
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING pag. 234

A. La fattispecie rilevanti e relative sanzioni
B. Azioni intraprese dalla società
C. Compiti dell'OdV

Riferimenti e glossario:

Società	Eurenergy S.r.l. Sede legale: Via Beato Michele Carcano 19 22070 Bregnano (CO)
Consiglio di Amministrazione	Eurenergy S.r.l. Sede legale: Via Beato Michele Carcano 19 22070 Bregnano (CO) Sede amministrativa: Via Beato Michele Carcano 19 22070 Bregnano (CO)
Organo Amministrativo	Consiglio di Amministrazione di Eurenergy S.r.l.
Sindaci	Collegio Sindacale di Eurenergy S.r.l.
Soggetti Apicali	Consiglio di Amministrazione, Dirigenti e Responsabili di Funzione della Società
Soggetti Sottoposti	Dipendenti della Società, sottoposti a direzione e vigilanza dei Soggetti Apicali
Collaboratori	Soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti contrattuali (es. agenti, consulenti, ecc.)
Destinatari	Insieme di Soggetti Apicali, Soggetti Sottoposti e Collaboratori
OdV	Organismo di Vigilanza

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società* e *delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (d'ora innanzi, per brevità, il "**D. Lgs. N. 231/01**" o il "**Decreto**"), si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D. Lgs. N. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (lo/gli "Ente/Enti"), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

L'art. 4 del D. Lgs. N. 231/01 precisa, inoltre, che nei casi ed alle condizioni previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 [1] c.p., sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede

[1] Per maggiore chiarezza nell'esposizione si riportano di seguito gli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.:

Art. 7: Reati commessi all'estero

"E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1. *delitti contro la personalità dello Stato italiano;*
2. *delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;*
3. *delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;*
4. *delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;*
5. *ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana".*

Art. 8: Delitto politico commesso all'estero

"Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 *dell'articolo precedente,* è *punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.*
Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.
Agli effetti della legge penale, è *delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici".*

Art. 9: Delitto comune del cittadino all'estero

"Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è *punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.*
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto".

Articolo 10: Delitto comune dello straniero all'estero

"Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (...) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

Tra la fine del 2014 e gli ultimi mesi del 2024, Decreti-legge e Decreti legislativi hanno avuto un impatto sui reati presupposto del D.Lgs.n.231 ed i relativi Modelli Organizzativi:

- La legge N° 68 del 22 maggio 2015, ha introdotto i cosiddetti ecoreati, ovvero i reati di inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.), circostanze aggravanti (Art.452-novies c.p.)

- La legge N.186 del 15 dicembre 2015 ha introdotto il reato di autoriciclaggio (Art.648-ter-1bis c.p.)

- La legge N.69 del 27 maggio 2015, ha modificato il reato di false comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.), introdotto il reato di fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.), introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.) novellando l'Art. 2622 c.c. che prima era false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

- Il D.L. n.7 del 18 Febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 aprile 2015 ha introdotto le seguenti modifiche a vari articoli dei "Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" per il contrasto al terrorismo internazionale: l'introduzione della possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali "foreign fighters"; l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche; l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo; l'aggiornamento di una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura; l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale

- Il D.lgs. n.7 del 15 gennaio 2016 ha introdotto modifiche a vari articoli dei" Reati informatici e di trattamento illecito di dati"

- Il D.lgs. n.202 del 29 ottobre 2016 ha aggiunto la confisca per "L'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"

- Il D.Lgs.n.125 del 21 giugno 2016 ha introdotto modifiche a vari articoli dei" Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo "

- La legge n. 199/2016 del 29 ottobre ha modificato l'art.603-bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

- La legge N.236 del 11 dicembre 2016 ha introdotto il reato "di traffico di organi prelevati da persona vivente art.601-bis c.p."

- Il D.lgs. n.38 del 15 marzo 2017 ha inserito il reato "di Istigazione alla corruzione tra privati art. 2635-bis c.c." ed ha introdotto modifiche agli artt. 2635 c.c. e 2635 -ter c.c.

- Il D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 ha introdotto l'articolo 25-quinquiesdecies "Reati tributari" nel D.Lgs.n.231/01 seguendo le origini di fonte comunitaria (obbligo di attuazione della direttiva PIF)

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:
1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene".

- Il D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020 nell'ambito della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha introdotto l'articolo 25-sexiesdecies "Contrabbando" ed ha apportato modifiche agli Artt. 24, 25 e 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01

- Il D.lgs. n.116 del 3 settembre 2020, per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, con l'Art.4 ha interessato il sistema sanzionatorio modificando integralmente l'Art. 258 del D.Lgs.n.152/06, "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"

- Il D.lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021, per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha ampliato i reati previsti dal D.lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

- Il D.lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021, per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, con l'Art.1, ha apportato modifiche al codice penale che hanno riguardato i "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio" contemplati dall'Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01

- La Legge n.215 del 17 dicembre 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", riscrivendo l'articolo 14 del D. Lgs. n.81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha interessato l'art.25-septies del D.lgs. n.231/01 indicando le violazioni che producono l'irrogazione di provvedimenti sospensivi riguardanti parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o l'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni

- La Legge n.238 del 23 dicembre 2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" con gli artt. 19,20 e 26 ha apportate modifiche al Codice penale che hanno riguardato i "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", i "Delitti contro la personalità individuale" e" Abusi di mercato" contemplati rispettivamente dagli articoli 24-bis, 25-quinquies e 25-sexies del D.Lgs.n.231/01

- L'Art.2 "Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche" del D.L. n.13 del 25 febbraio 2022" Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché' sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" ha apportato modifiche alle rubriche e ai contenuti degli articoli del codice penale 316-bis e 316-ter e al contenuto dell'Art. 640-bis c.p.

- La Legge n.22 del 09 Marzo 2022 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" ha introdotto nel novero dei reati presupposto l'Art.25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'Art.25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"

La stessa legge ha interessato l'Art.733-bis c.p. relativo ai reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs231/01) e l'Art. 9 della L. n. 146/2006 relativo ai reati transnazionali.

- Il D.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" ha apportato modifiche agli articoli del Codice penale 640 (Truffa) e 640-ter (Frode informatica) che hanno interessato gli Artt. 24, 24-bis e 25-octies.1 D.lgs. 231/01

- Il D.lgs. n. 156 del 4 Ottobre 2022 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha apportato modifiche all'Art.322-bis c.p. (Peculato, concussione, etc.), all'Art.2 della L.898 del 23 dicembre 1986 (frode in agricoltura), al testo dell'art.25-quiquiesdecies (Reati tributari), all'inserimento dell'art.301 del DPR n.43/1973 (Delle misure di sicurezza patrimoniali.

Confisca) nel novero dei reati previsti dall'art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) e l'inserimento dell'Art.6 del D.Lgs74/2000 "Tentativo "nel novero dei reati previsti dall'Art.25-quinquiesdecies (Reati tributari) che hanno interessato gli Artt. 24, 25, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies D.lgs. 231/01.

- Il Decreto 3 febbraio 2023 "Determinazione del costo medio per rimpatrio, per l'anno 2023" del lavoratore straniero assunto illegalmente che per l'anno in questione è stato stabilito in euro 2.365.

- Il D.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere" ha apportato modifiche all'alinea (capoverso) del comma 1 ed ha aggiunto il comma s-ter nel corpo dell'Art.25-ter Reati societari.

- La Legge n.50 del 5 maggio 2023 Conversione in Legge del Decreto Legge n.20 del 10 marzo 2023 (c.d. Decreto Cutro) " Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" ha interessato l'Art.25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" andando a modificare l'Art.12 e l'Art.22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e aggiungendo l'Art. 12-bis "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" nello stesso decreto.

di delitti in materia di immigrazione clandestina" nello stesso decreto.

- Il D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali " va a disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (Applicazione del processo Whistleblowing a tutti i settori pubblici e privati indipendentemente dall'adozione di un Modello 231)

- La Legge n. 60 del 24 maggio 2023 "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza" che, con le modifiche apportate in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 270-bis. 1 c.p., ha interessato l'Art.25-quater del D.lgs. 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) e, con le modifiche apportate sempre in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 416-bis.1 c.p., ha interessato l'Art. 24-ter del D.Lgs231/01 (Delitti di criminalità organizzata) e la fattispecie dei reati della sezione "Reati transnazionali"

- La Legge n.93 del 14 luglio 2023 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" ha interessato l'Art.25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) con le modifiche apportate agli Artt. 171-ter e 174-ter della Legge 633/1941

- Il D.L. 10 agosto 2023 n. 105, coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023, "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione", ha interessato il testo dell'art.24 del D.lgs. n.231 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e l'inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati "Turbativa libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)" e "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.).

Dallo stesso D.L. sono stati interessati gli Artt. 25-octies.1 e 25-undecies con i seguenti provvedimenti:

decies con i seguenti provvedimenti:

1. L'Art. 25-octies.1 è stato modificato nel testo ed ha assunto la nuova denominazione della rubrica in "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori" ed al suo interno è stato inserito il reato di "Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.)

2. L'Art. 25-undecies "Reati ambientali" ha recepito l'Art.255 del D.Lgs 152/2006 (Abbandono di rifiuti) prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti con l'innalzamento dell'ammenda attuale. Sono state apportate modifiche agli Artt.452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e 452-quater c.p. (Disastro ambientale)

- La Legge n.206 del 27 dicembre 2023 "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" con modifiche all'Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci) che ha interessato sia l'Art.25-bis.1 (Delitti contro l'industria ed il commercio) del D.Lgs231/01 sia la fattispecie della Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n. 9/2013) facente parte del Modello 231

- La Legge n.6 del 22 Gennaio 2024 "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale" che, con le modifiche del testo del comma uno dell'Art.518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici), ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-septesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) D.lgs. 231/01

- Il D.L. n.19 del 2 marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" che, con le modifiche apportate all'Art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori), ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) D.lgs. 231/01

- Il D.lgs. n.87 del 14 giugno 2024 "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111" che, con le modifiche apportate all'Art. 10-quater del D.lgs. n.74 del 10 marzo 2000 (Indebita compensazione), ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari)

- La Legge n.90 del 28 giugno 2024 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" che ha introdotto, abrogato e modificato articoli del codice penale facenti parte dell'Art. 24 del D.lgs. 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e dell'Art. 24-bis del D.lgs. 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

Per quest' ultima fattispecie di reato è stato interamente modificato anche il testo con l'inserimento del comma 1-bis e la modifica dei commi esistenti.

- Il Decreto-legge n.92 del 4 luglio 2024 "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia" che con l'articolo 9 (modifiche al Codice penale) ha introdotto l'Art. 314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) e modificato l'Art. 322-bis c.p. facenti parte dell'Art. 25 del D.Lgs 231/01 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)

- La Legge n. 112 del 8 agosto 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia" che ha modificato il testo dell'Art.314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), la rubrica dell'Art. 322-bis c.p., con l'inserimento di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" ed il relativo testo.

Inoltre, si è modificato anche del testo dell'Art- 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti).

Nella rubrica dell'Art.25 del D.lgs. 231/01 sono state aggiunte le parole "indebita destinazione di denaro o cose mobili" e soppresse le parole "abuso d'ufficio", pertanto, la rubrica ultima dell'Art.25 del D.lgs. 231/01 è "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione".

Lo stesso articolo 25 del D.lgs. 231/01 è stato oggetto di modifica anche nel testo del comma uno.

- La Legge n. 114 del 9 agosto 2024 "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" ha modificato il testo e la rubrica dell'Art. 322-bis c.p., il testo dell'Art. 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti), il testo dell'Art. 323-ter c.p. (Causa di non punibilità), ha abrogato l'Art.323 c.p. (Abuso d'ufficio) e ha sostituito l'Art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite).

- Il Decreto del 21 giugno 2024 "Determinazione del costo medio del rimpatrio ", ha stabilito l'aggiornamento della sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente per l'anno 2023 e 2024 che ha interessato l'Art. 25-duodecies del D.lgs. 231/01.

- Il D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi" ha comportato la modifica del testo dell'art.25-sexiesdecies del D.lgs. 231/01 (Contrabbando) con l'aggiunta di sanzioni interdittive previste dall'Art.9; l'abrogazione del TULD (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973 e l'introduzione di un nuovo corpus normativo ai sensi D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024.

L'Art.86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del nuovo corpus normativo che ha interessato l'Art.25-sexiesdecies del D. Lgs.231/01 ha sostituito l'equivalente articolo 291-quater del D.P.R. n.43 all'interno dei Reati transnazionali (L. n. 146/2006)

- La Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" (Decreto Omnibus), ha introdotto l'Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore) facente parte dell'Art. 25-novies del D.lgs. 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

- Il D. L. n. 145 dell'11 ottobre 2024 "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali", ha modificato l'Art. 22 D.lgs. n.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ed ha introdotto l'Art.18-ter D.lgs. n.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'Art. 25-duodecies del D.lgs. 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

Leggi, decreti leggi e decreti legislativi che impattano sul D.Lgs.n.231/01 sono riportati puntualmente nelle singole voci dei reati di tutte le sezioni della parte speciale.

Si è resa necessaria, pertanto, una revisione organica del Modello Organizzativo e l'Organismo di Vigilanza deve essere parte diligente nel segnalare all'Organo Amministrativo tale necessità

Tornando al D.lgs. n.231/01 nel suo complesso, e aggiornato, si evidenzia che i punti chiave riguardano:

A) L'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:

(i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unita organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo (i "**Soggetti Apicali**");

(ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (i "**Soggetti Sottoposti**").

Secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sull'argomento, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che tra tali soggetti e l'Ente vi sia un rapporto di collaborazione.

Appare, quindi, più opportuno fare riferimento alla nozione di "soggetti appartenenti all'Ente", dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *"quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori"*[2].

B) la tipologia dei reati previsti e, più precisamente:

a) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione previsti dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, modificato dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137);

b) delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall'art. 7 della Legge n. 48/2008 che ha inserito nel D. Lgs. N. 231/01 l'art. *24-bis,* modificato dalla L. 28 giugno 2024, n. 90;

c) Delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'art. 2 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 che ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/01 l'art. 24-ter;

d) Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità e corruzione previsti dall'art. 25 D.lgs. 231/2001 così come modificato dalla L. n.190/2012, dalla Legge n. 3/2019 del 31/01/2019 e da ultimo dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112

e) reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori in bollo, introdotti dall'art. 6 della Legge n. 406/2001 che ha inserito nel D. Lgs. N. 231/01 l'art. 25-bis, [articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99];

f) delitti contro l'industria e il commercio, Art 25 bis 1 D. Lgs. N. 231/01, previsti dal Codice penale agli Artt. 513 e seguenti;

g) reati in materia societaria, introdotti dall'art. 3 del D. Lgs. N. 61/2002 che ha inserito nel D. Lgs. N. 231/01 l'art.25-ter, modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 e dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

h) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dall'art. 3 della Legge n. 7/2003 che ha inserito nel D. Lgs. N. 231/01 l'art. 25-quater;

i) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dal- l'art. 8 della Legge n. 7/2006 che ha inserito nel D. Lgs. N. 231/01 l'art. 25-quater.1;

j) delitti contro la personalità individuale, introdotti dall'art. 5 della Legge n. 228/2003 che ha inserito nel D. Lgs. N. 231/01 l'art. 25 – quinquies;

k) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998, introdotti dall'art. 9 della Legge n. 62/2005 che ha inserito nel D. Lgs. N. 231/01 l'art. 25-sexies;

[2] *Così testualmente Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanalda-Barcellona, La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi, Milano, 2002, pag. 12 e 55.; Santi, La responsabilità delle Società e degli Enti, Milano, 2004, pag. 212 e ss.*

l) reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dall'art. 9 della Legge n. 123/2007 che ha inserito nel D. Lgs. N. 231/01 l'art.25-septies;

m) reati previsti e puniti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., inerenti, rispettivamente, a ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, così come introdotti dall'art. 63 del D. Lgs. 231/2007 che ha inserito nel D. Lgs. N. 231/01 l'art. 25 octies;

n) reati aventi carattere transnazionale[3], previsti e puniti dagli artt. 416, 416 bis, 377 bis e 378 c.p., dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12 del D.Lgs. 286/1998, introdotti dalla Legge 146/2006;

o) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, articolo 25 octies 1, introdotto nel D. Lgs. N. 231/01 dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 e modificato dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105.

p) Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25 – novies, D. Lgs 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art 15];

q) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, D. Lgs 231/01) [Art. aggiunto dalla Legge 3 agosto 2009 n 116, art. 4];

r) Reati ambientali – D.Lgs 7 luglio 2011 n° 121 (art. 25 undecies, D. Lgs 231/01);

s) xix) Reati previsti dall'articolo 25 duodecies D. Lgs n 231/2011 impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotto dal Decreto Legislativo 109 del 16 luglio 2012;

t) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001);

u) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001);

v) reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, modificato dal D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156);

w) reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies D.Lgs 231/2001, modificato dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141).

x) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies D.Lgs 231/2001 introdotto dall'art. 3, comma 1, della L. 9 marzo 2022, n. 22.

y) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies D.Lgs 231/2001, introdotto dall'art. 3, comma 1, della L. 9 marzo 2022, n. 22.

È da tenere presente, inoltre, che la norma di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 231/01, dettata in tema di delitti tentati, prevede esplicitamente che: *"(1) Le sanzioni pecuniarie* e *interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.* (2) *L 'ente non risponde*

[3] *Sono considerati transnazionali i reati caratterizzati, oltre dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o *la realizzazione dell'evento".*

C) l'aver commesso il reato *nell'"interesse"* o a *"vantaggio"* dell'Ente.

In merito, va tenuto in considerazione che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia, l'interesse viene definito come la semplice "intenzione" psicologica dell'autore del reato, valutabile ex *ante* dal Giudice. Per vantaggio, invece, si intende qualunque beneficio derivante dal reato commesso, valutabile ex *post* dall'autorità giudiziaria.

D) il non aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In considerazione di quanto indicato ai punti a), b), c) e d) che precedono e che costituiscono i presupposti della responsabilità in commento, la Società ha scelto di predisporre ed efficacemente applicare il Modello, come illustrato al successivo paragrafo 5.

2. SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

A) Sanzione amministrativa pecuniaria

B) Sanzioni interdittive

C) Confisca

D) Pubblicazione della sentenza di condanna.

A) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. N. 231/01, costituisce la sanzione "di base", di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

Con la prima valutazione il Giudice determina il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall'art. *25-septies "Omicidio colposo* e *lesioni colpose gravi* o *gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche* e *sulla tutela dell'igiene* e *della salute sul lavoro"* che al primo comma in relazione al delitto di cui all'articolo 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, 2° comma, D. Lgs. 81/2008 prevede una Sanzione pari a **mille quote**), tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37) *"sulla base delle condizioni economiche* e

patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (art. 11, 2° comma, D. Lgs. N. 231/01).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. N. 231/01, al fine di accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, *"il giudice potrà avvalersi dei bilanci* o *delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato.* (…) *Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente".*

L'art. 12 del D. Lgs. N. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	**Presupposti**
1/2 (e non può comunque essere superiore ad euro 103.291,38)	• L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *oppure* • Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
Da 1/3 a 1/2	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *oppure* • È stato attuato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Da 1/2 a 2/3	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *e* • È stato attuato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

B) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. N. 231/01 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (si vedano a questo proposito le tabelle riassuntive riportate nelle Parti Speciali del Modello) al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13, D. Lgs. N. 231/01, di seguito indicate:

- *"l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando,*

in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o *agevolata da gravi carenze organizzative";*

- *"in caso di reiterazione degli illeciti" (id est: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).*

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17, D. Lgs. N. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- "l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso";
- "l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.";
- "l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca".
- Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli stessi criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso" (art. 14, D. Lgs. N. 231/01).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

C) La confisca

Ai sensi dell'art. 19, D. Lgs. N. 231/01 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

D) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

3. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. N. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *"modelli di organizzazione* e *di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.";*

ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (l'"**OdV**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

iii) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;

iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sempre il D. Lgs. N. 231/01 prevede che il Modello risponda all'esigenza di:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Secondo il D. Lgs. N. 231/01 i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Nella predisposizione della revisione del Modello si è tenuto conto delle Linee Guida emanate da Confindustria in data 7/03/2002 e successivi aggiornamenti, della circolare n. 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza III reparto operazioni – ufficio tutela economica e sicurezza emanata il 19/03/2012 e del documento contenente i principi di vigilanza e controllo realizzato nel febbraio 2019 dal CNDCEC.

4. Il Modello della Società

A completamento del sistema di certificazioni, controllo ed audit già esistente ed in considerazione della natura dell'attività imprenditoriale svolta dalla Società e dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/01, come elencati al precedente paragrafo 1, la Società ha assunto la decisione di redigere, adottare ed efficacemente attuare il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (il Modello) con riferimento ai reati riportati nel precedente paragrafo 1.

Di questi, segue l'elencazione:

- **Reati in danno della Pubblica Amministrazione:**

1. indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. *316-ter* c.p.);
2. Peculato (art. 314 c.p.)
3. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
4. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b) della L. 9 agosto 2024, n. 114.
5. truffa (art. 640 c.p.);
6. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 –bis c.p.);
7. frode informatica (art. *640 ter c.p.*);
8. corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
9. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
10. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p.);
11. corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
12. induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
13. corruzione (pene per il corruttore - art. 321 c.p.);
14. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
15. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
16. concussione (art. 317 c.p.);
17. malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
18. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
19. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
20. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);
21. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
22. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
23. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

- **Corruzione tra privati (art. 2635, 2635-bis, 2635-ter c.c.)**

1. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater c.p.);
2. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
3. Istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635 bis c.c.

- **Reati contro l'industria e il commercio**
  1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
  2. Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
  3. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
  4. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.) modificato da Legge n.206/2023);
  5. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.);
  6. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater. c.p.).
  7. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. c.p.);
  8. Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.).

- **Reati societari**
  1. Scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c.)
  2. Trasferimento della sede all'estero (art. 2510 bis c.c)
  3. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
  4. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
  5. False comunicazioni sociali in danno delle società. dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
  6. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
  7. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
  8. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
  9. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
  10. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
  11. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
  12. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
  13. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
  14. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
  15. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
  16. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
  17. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
  18. delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121

- **Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:**
  1. omicidio colposo (art. 589 c.p.);
  2. lesioni personali colpose (art. 590, 3° comma, c.p.);

- **Reati di ricettazione. riciclaggio e impiego di denaro. beni o utilità di provenienza illecita:**

1. ricettazione (art. 648 c.p.);
2. riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
3. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
4. Induzione a rilasciare dichiarazioni mendaci.

- **Reati di criminalità organizzata**
  1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
  2. Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

- **Reati derivanti dall'induzione a rendere o non rendere dichiarazioni mendaci:**
  1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

- **Reati ambientali**
  1. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733–bis c.p.);
  2. Norme in materia ambientale – Sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. n. 152/2006);
  3. Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art 256 D. Lgs. n. 152/2006);
  4. Art. 257 – 258 e 260 e 260-bis D. Lgs. 152/2006;
  5. Spargimento di sostanze tossiche art 279 D. lgs 152/2006;
  6. Reato di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
  7. Reato di Disastro Ambientale (art. 452 quater c.p.);
  8. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
  9. Delitti associativi aggravati (art. 452 octies c.p.);
  10. Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.).

- **Reati derivanti dall'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**
  1. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
  2. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**
  1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. (art. 615 ter c.p.);
  2. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
  3. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
  4. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
  5. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
  6. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);

7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
8. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
10. Documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

- **Reati tributari:**
  1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
  2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
  3. Dichiarazione infedele (art.4 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
  4. Omessa dichiarazione (art.5 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
  5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
  6. occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
  7. Indebita compensazione (art.10 quater D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
  8. sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);

- **Reato di istigazione al razzismo ed alla xenofobia:**
  1. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018

- **Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità (Legge Whistleblowing):**
  1. Fattispecie e sanzioni

- **Reati in materia di violazione del diritto d'autore:**
  1. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
  2. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
  3. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale

5. IL PRESENTE MODELLO

5.1. La Costituzione del Modello

La Società - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere già dal 04/10/2013, all'attuazione del Modello previsto dal Decreto e dei successivi aggiornamenti fino all'attuale.

Il Modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo). I quali nell'espletamento delle rispettive attività debbono seguire comportamenti corretti e lineari in un'organizzazione tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/01.

Il Modello si prefigge di indurre i **Soggetti Apicali**, i **Soggetti Sottoposti** e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, **operano nell'interesse o a vantaggio della Società**, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, ad acquisire la sensibilità necessaria a percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell'esercizio di determinate attività e, contemporaneamente, comprendere la portata, non solo personale, ma anche societaria, delle possibili conseguenze, in termini di sanzioni penali ed amministrative, in caso di commissione di tali reati.

Con l'adozione del Modello la Società si propone di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei Principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l'elusione fraudolenta e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte che siano contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etici che regolano l'attività della Società.

Sebbene l'adozione del Modello costituisca una "facoltà" e non un obbligo - non essendo soggetta ad alcuna sanzione la mancata implementazione dello stesso - la Società ha deciso di procedere alla sua predisposizione ed adozione, in quanto consapevole che tale sistema rappresenti, da un lato, un'opportunità per migliorare la sua Corporate Governance e, dall'altro, l'esimente dalla responsabilità amministrativa, come previsto dal D. Lgs. n. 231/01 stesso.

A tal fine la Società ha fin dal 2013 ha adottato il modello conformandosi alla normativa di cui al D.Lgs 231/2001, articolato in differenti fasi, dirette tutte alla costituzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/01. Nella predisposizione dell'odierna revisione del Modello si è tenuto conto delle Linee Guida emanate da Confindustria nel giugno 2021, della circolare n. 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza III reparto operazioni – ufficio tutela economica e sicurezza emanata il 19/03/2012 e del documento contenente i principi di vigilanza e controllo realizzato nel febbraio 2019 dal CNDCEC.

Si descrivono di seguito, brevemente, le fasi su cui è stata articolata l'individuazione delle attività a rischio, in base alle quali successivamente si è dato luogo alla predisposizione del Modello e all'eventuale aggiornamento delle procedure e delle prassi in essere.

1) **Identificazione dei processi sensibili** ("**as-is analysis**"), attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali consigli di amministrazione, verbali assemblee, procure, disposizioni organizzative, ecc.) e una serie di interviste con i Soggetti Apicali ed alcuni Soggetti Sottoposti, mirate all'approfondimento dei processi sensibili e del controllo sugli stessi (collaboratori, professionisti, RSPP. Le evidenze delle interviste sono conservate tra gli atti della Società e restano a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, quale strumento finalizzato ad agevolare l'implementazione del Modello ed il suo miglioramento continuo.

L'obiettivo di questa fase è stato duplice: da un lato si è proceduto all'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quali aree o settori di attività si potessero realizzare i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01; dall'altro, l'analisi delle aree/settori o attività a rischio reato è stata prodromica rispetto alla successiva valutazione delle modalità in cui i reati possono, in astratto, essere perpetrati.

Se ne è ricavata una rappresentazione dei processi, delle aree e delle attività sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare "focus" agli elementi di "compliance" e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

I processi sensibili della Società sono descritti nei paragrafi che seguono.

2) **Effettuazione** della "**gap analysis**". Sulla base della situazione attuale e delle procedure previste dai sistemi di gestione delle diverse aree, in relazione ai processi sensibili, e delle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/01, si sono individuate le azioni finalizzate all'integrazione del sistema di controllo interno e al miglioramento dei requisiti organizzativi, essenziali per la definizione di un Modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto. Tali azioni saranno realizzate in un ragionevole arco di tempo.

In questa fase, il sistema dei controlli preventivi già esistenti nella Società è stato valutato alla luce della diversa tipologia dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01. Il rischio di commissione di reati e la possibilità di aggirare i controlli con comportamenti fraudolenti sono considerati ragionevolmente circoscritti alla luce del sistema aziendale e della sua organizzazione.

5.2. Finalità e struttura del Modello

Il Modello, unitamente agli aggiornamenti adottati dalla Società, sulla base dell'individuazione delle attività di possibile rischio, l'espletamento delle quali potrebbe configurare il rischio di commissione di reati, si propone come finalità quelle di:

- creare in tutti coloro che svolgono con, in nome, per conto e nell'interesse della Società attività a rischio reato - come meglio individuate nelle Parti Speciali del presente documento - la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte della Società e da chi opera in essa o per essa, in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla stessa;
- garantire alla Società, grazie a un'azione di controllo delle Attività a rischio reato, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello e d i suoi aggiornamenti si propongono, altresì, di:

- introdurre, integrare, sensibilizzare, diffondere e circolarizzare, a tutti i livelli aziendali, le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Società, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- individuare preventivamente le attività a rischio reato, con riferimento alle operazioni della Società che potrebbero comportare la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- dotare l'Organismo di Vigilanza di specifici compiti e di adeguati poteri, al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;

- registrare correttamente e conformemente ai protocolli tutte le operazioni della Società nell'ambito delle attività a rischio reato, al fine di rendere possibile una verifica ex post dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società, in modo da assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti. Il tutto conformemente al principio di controllo espresso nelle Linee Guida, in virtù del quale "Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua"; assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, nel rispetto del principio di controllo, secondo il quale "Nessuno può gestire in autonomia un intero processo", in modo tale che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;
- delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società;
- stabilire poteri autorizzativi conferiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno della Società, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe
  e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati;
- valutare la possibilità di commissione di reati da parte di tutti i soggetti che interagiscono con la Società svolgendo operazioni nell'ambito delle Attività a rischio reato, non che il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico, in senso dinamico, nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, ma anche di migliorare, nei limiti previsti dallo stesso, la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati.

Attraverso il Modello, infatti, si consolida un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che ha come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato della possibilità di compiere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi e alle policies della Società, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente per prevenire od impedire la commissione del reato stesso

Tra le finalità del Modello vi è quella di sviluppare la consapevolezza in amministratori, dipendenti, consulenti a qualsiasi titolo, collaboratori e partners, che svolgano, per conto e nell'interesse della Società, attività a rischio reato, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del codice etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza (OdV) sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione, da parte della Società, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Alla luce di quanto sopra, il Modello si articola in una prima parte introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01 ("Parte Generale"), in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla

formazione del personale e alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Seguono poi singole "Parti Speciali", che sono state predisposte in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni e rispetto alle quali la Società intende tutelarsi, in quanto considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività imprenditoriale svolta dalla Società stessa.

Sulla base delle analisi descritte nel precedente paragrafo si è ritenuto, per il momento, di non considerare come fattispecie rilevanti all'interno del Modello i reati disciplinati dagli artt. *25-bis* (falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valori di bollo), 25-*quater* (delitti con finalità di terrorismo odi eversione dell'ordine democratico), *25-quater.1* (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) *25-quinquies* (delitti contro la personalità individuale), *25-sexies* (abusi di mercato), reati aventi carattere transnazionale, 25-quaterdecies (frode in competizioni sportive), 25-sexiesdecies (reati di contrabbando) non ritenendo ipotizzabili tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività svolta dalla Società.

Sarà compito della Società e dell'OdV verificare se tali ultime tipologie di reati possano, a seguito di specifiche e successive vicende modificative della Società e del suo business, essere ritenute pertinenti per la Società.

Conseguentemente, le Parti Speciali del Modello trovano applicazione:

1) per i reati in danno della Pubblica Amministrazione che risultano individuati agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01;
2) per i reati di corruzione tra privati art. 25-*ter* D.Lgs 232/01;
3) per i reati di cui all'art.25-*bis* 1. "delitti contro l'industria e il commercio".
4) per i reati societari previsti dall'art. *25-ter* del D. Lgs. n. 231/01;
5) per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, previsti dall'art. *25-septies* del D. Lgs. n. 231/01;
6) per i reati di ricettazione, riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. *25-octies* del D. Lgs. n. 231/01;
7) per i reati di cui all art. 25-decies (dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).
8) per i reati ambientali, scarico non autorizzato di acque, mancata osservanza di divieti di scarico al suolo, attività abusiva di raccolta smaltimento rifiuti, mancata comunicazione e falsi certificati art. 25-undecies;
9) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare art 25-duodecies
10) Per i reati di istigazione al razzismo ed alla xenofobia art. 25-terdecies
11) Per i reati tributari art 25-quinquiesdecies;
12) Per le disposizioni introdotte dalla Legge sul whistleblowing.

Il Modello è stato, inoltre, articolato al fine di garantire una efficace e snella attività di aggiornamento. Perciò la "Parte Generale" contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, mentre le "Parti Speciali", in considerazione del particolare contenuto, saranno suscettibili di eventuali aggiornamenti.

5.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del Modello e degli aggiornamenti si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di "as-is analysis") esistenti e già operanti nella Società, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

Il Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 5.2 e connessa al D.Lgs n.231/01, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di Corporate Governance e dagli strumenti adottati dalla società a livello interno: sistemi di gestione e relative procedure certificate, prassi consolidate, regole e disposizioni interne.

In particolare, anche in relazione ai reati da prevenire, la Società ha individuato i seguenti strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società:

a) la comunicazione e l'informazione al personale;

b) la formazione dello stesso;

c) il sistema disciplinare di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (il "**CCNL**") applicati a tutti i dipendenti;

d) in generale, la normativa italiana applicabile.

I principi, le regole e le procedure o processi che regolano l'attività operativa non vengono riportati e descritti dettagliatamente nel Modello, ma si intendono integralmente qui richiamati a tutti gli effetti, facendo essi parte del sistema di organizzazione e controllo della Società che, laddove necessario, lo stesso Modello intende integrare.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra riportato, sono:

- I requisiti indicati dal D.Lgs. n. 231/01 ed in particolare:
  - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
  - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente attendibili;
  - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico dello stesso (controllo ex *post);*
  - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

- I principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
  - la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/01;
  - il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
  - la **definizione di poteri** autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  - la **comunicazione all'Organismo di Vigilanza** delle informazioni rilevanti.

- La preminenza da conferirsi - nell'attuazione del sistema di controllo - alle attività che, in astratto, potrebbero comportare il rischio di commissione dei reati, ferma restando la doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale.

5.4 Diffusione del Modello nella Società

La Società, anche in coordinamento con l'OdV, promuove iniziative idonee alla diffusione del Modello e dei suoi aggiornamenti per una sua capillare conoscenza ed applicazione.

A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello all'interno della Società.

5.5 Prevalenza del Modello

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le previsioni contenute nei Principi Etici e nelle Regole di Comportamento Responsabile e le procedure di cui al Modello, dovrà essere riconosciuta prevalenza alle prescrizioni e alle procedure descritte nel Modello, laddove maggiormente restrittive.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

AI fine di garantire alla Società l'esenzione dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, è necessaria l'individuazione e la costituzione di un Organismo di Vigilanza fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento, proponendone le relative modificazioni all'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione). La Società, conseguentemente, ha proceduto alle attività di verifica e di selezione necessarie all'individuazione del soggetto più idoneo a far parte dell'OdV, in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/01 (artt. 6 e 7), dalle Linee Guida, dalla migliore dottrina e dagli orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, la scelta del componente dell'OdV ha tenuto in considerazione l'idoneità di tale organo ad assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa della Società.

In ragione di quanto precede, si è individuato un OdV unipersonale e monocratico

6.1. Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per un periodo non inferiore a un triennio. L'Organismo di Vigilanza può essere rieleggibile.

Fermo restando che l'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione) è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello, le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale.

L'OdV non è soggetto, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è libero di revocare l'incarico conferito all'OdV in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa di revoca. Costituisce una giusta causa di revoca l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione nell'esercizio dei propri compiti, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità, il grave inadempimento, da parte dell'OdV, ai doveri imposti dalla legge o dal Modello.

L'OdV ha facoltà di comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di rinunciare all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico medesimo.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla sua sostituzione, con apposita delibera. L'OdV uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione. L'Organismo di Vigilanza nominato in sostituzione dura in carica il tempo per il quale avrebbe dovuto rimanervi il soggetto sostituito.

L'eventuale remunerazione spettante all'Organismo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. All''OdV spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'Organismo di Vigilanza adotta, qualora necessario ed a sua discrezione, un proprio regolamento interno, che prevede: la pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, le modalità di nomina del Presidente,

che nel caso di specie non esiste trattandosi di OdV unipersonale, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi da e verso l'OdV.

6.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Da un punto di vista generale, all'OdV spettano essenzialmente due tipi di attività che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati e, più precisamente:

a) vigilare che i destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
b) verificare i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o, semplicemente, l'opportunità di proporre l'adeguamento del Modello a norme sopravvenute, ovvero alle nuove esigenze aziendali (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate ad una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

In ragione di quanto sopra, in particolare, l'OdV ha l'obbligo di vigilare:

- sulla rispondenza del Modello alle previsioni della normativa concernente la responsabilità delle persone giuridiche in generale e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei suoi aggiornamenti;
- sulla reale idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e rispetto ai quali la Società ha deciso di tutelarsi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni del medesimo, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle condizioni di operatività aziendale, ovvero del quadro normativo di riferimento.

L'OdV nello svolgimento dei compiti che gli sono propri non interferisce nel potere organizzativo della società, che compete al Consiglio di Amministrazione.

Sulla base di quanto previsto dalla legge ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida emanate da Confindustria nel giugno 2021, della circolare n. 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza III reparto operazioni – ufficio tutela economica e sicurezza emanata il 19/03/2012 e del documento contenente i principi di vigilanza e controllo realizzato nel febbraio 2019 dal CNDCEC., l'OdV esercita una funzione di controllo in totale autonomia ed indipendenza.

L'OdV ha, altresì, l'obbligo di:

- verificare l'efficacia delle procedure di controllo dei processi decisionali della Società rilevanti ai termini del Decreto;
- controllare costantemente l'attività aziendale al fine di ottenere una rilevazione aggiornata delle Attività a rischio reato e determinare in quali aree, settori di attività e con quali modalità possano assumere rilevanza i rischi potenziali di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, nonché degli ulteriori reati ricompresi nell'ambito di efficacia del Modello stesso, a seguito dell'adozione di future delibere del Consiglio di Amministrazione in tal senso, identificando per ogni strategia, processo o attività aziendale il rischio di commissione dei reati medesimi, determinandone, altresì,

l'impatto sulla Società in funzione del grado di probabilità di accadimento ed individuandone i criteri e le metodologie necessarie per evitarne la commissione;

- effettuare, qualora ritenuto necessario, verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Attività a rischio reato, come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nella Società e verificare la documentazione organizzativa interna contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti necessari per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il funzionamento del Modello, negli spazi e con gli strumenti di archiviazione e condivisione appositamente definiti dagli stessi membri dell'OdV;
- verificare che la registrazione delle informazioni in ordine al rispetto del Modello sia conservata, al fine di fornire evidenza dell'efficace funzionamento del Modello medesimo;
- predisporre quanto occorre affinché ogni registrazione sia e rimanga leggibile e possa essere facilmente identificata e rintracciabile;
- verificare l'adeguatezza della procedura documentata predisposta dalla Società per stabilire le modalità necessarie per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle anzidette registrazioni;
- coordinarsi con le funzioni aziendali al fine di controllare le Attività a rischio reato. Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l'OdV e le altre funzioni aziendali, l'OdV ha l'obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. Tale documentazione verrà custodita presso la sede dell'OdV medesimo;
- condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che le previsioni contenute nelle Parti Speciali del Modello, o in quelle successivamente aggiunte in relazione a diverse tipologie di reati, siano comunque adeguate con quanto previsto dal Decreto, proponendo al Consiglio di Amministrazione, in caso contrario, un aggiornamento delle previsioni stesse.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard richiesti dal Modello sia carente, spetterà all'OdV promuovere l'adozione di iniziative necessarie per correggere tale condizione:

a) indicando quali correzioni e modifiche debbano essere apportate alle procedure;
b) segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai Responsabili di Funzione e riportando, per i casi più gravi, direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Considerate le funzioni dell'OdV ed i contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo l'OdV può essere supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici); l'OdV, inoltre, si può avvalere del supporto delle funzioni della Società che, di volta in volta, si rendesse necessario per verificare l'efficace attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV deve coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici e precisamente: con l'Amministrazione e Finanza per il controllo dei flussi finanziari e, in generale, con tutte le altre funzioni per il monitoraggio e l'implementazione del sistema di controllo.

6.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'OdV ha il compito di tenere informato il Consiglio di Amministrazione su base continuativa e, con cadenza annuale, trasmettere un rapporto scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'organo amministrativo o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

6.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del personale e formazione del personale

L'OdV ha l'obbligo di:

- assicurarsi che tutto il personale sia a conoscenza dell'esistenza del Modello, delle procedure, regole e principi aziendali;
- verificare la competenza necessaria del personale che svolge mansioni nell'ambito delle Attività a rischio reato;
- promuovere l'attività di informazione e formazione sul Modello del personale, in funzione della posizione ricoperta;
- documentare e valutare l'efficacia dell'attività di informazione svolta.

Per un efficace funzionamento del Modello, la formazione del personale dirigente e di altro personale dipendente è gestita dall'Organo Amministrativo, in stretta cooperazione con l'OdV e, a seconda dei casi, è organizzata con le seguenti modalità:

- **in generale**: informativa nella lettera di assunzione; formazione all'inizio del rapporto di lavoro; corso di aggiornamento annuale; invio periodico di e-mail di aggiornamento; accesso al Modello tramite internet;
- **in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro**: informativa specifica nella lettera di assunzione; formazione specifica all'inizio del rapporto di lavoro; corso di aggiornamento annuale; invio periodico di e-mail di aggiornamento; accesso di tutto il personale ad istruzioni e procedure tramite internet e copia cartacea nei reparti.

6.5 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del Modello

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle Attività a rischio reato, nonché di quelle concernenti condotte potenzialmente funzionali alla commissione di un reato.

Per tale motivo, è necessario che l'OdV abbia accesso a tutti i dati e le informazioni della Società, che sia il destinatario delle segnalazioni inerenti l'attuazione del Modello da parte dei dipendenti e dei terzi e che sia informato di ogni atto proveniente dall'autorità giudiziaria.

Con specifico riferimento ai dipendenti della Società, è opportuno tenere in considerazione che l'obbligo di segnalazione nei confronti dell'OdV, riflette i doveri generali di lealtà, correttezza e buona fede dei dipendenti nello svolgimento del rapporto di lavoro.

6.5.1 Segnalazioni da parte dei dipendenti

Il personale della Società, sia dirigente che non dirigente, deve informare l'OdV di qualsiasi fatto o circostanza, verificatosi nello svolgimento delle Attività a rischio reato che possa, in ogni modo, disattendere all'attuazione del Modello.

In particolare, devono essere comunicate o poste a disposizione dell'Organismo di Vigilanza le informazioni e la documentazione prescritte nelle Parti Speciali del Modello, con riferimento alle singole fattispecie di reato.

A tale scopo:

- l'OdV dovrà raccogliere tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comunque concernenti comportamenti non conformi alle disposizioni del Modello ovvero con le regole di condotta adottate dalla Società stessa.
- all'OdV dovrà essere comunicato, con la massima tempestività possibile, ogni problema riscontrato nell'applicazione delle disposizioni del Modello;
- l'OdV ha l'obbligo di esaminare accuratamente tutte le segnalazioni ricevute, previa audizione dell'autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere all'effettuazione di una indagine interna;
- le segnalazioni dovranno essere effettuate per iscritto conformemente alle vigenti disposizioni di legge e contenere ogni necessario riferimento ad ogni violazione o sospetto di violazione delle prescrizioni del Modello;
- l'OdV ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, assicurando, altresì, l'assoluta riservatezza e anonimato dell'identità della persona segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e/o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

6.5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, il personale della Società, sia dirigente che non dirigente, e tutti i Soggetti Terzi devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria Penale, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto suscettibili di coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Società medesima;
- le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Società, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;
- tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni aziendali diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di Attività a rischio reato, nell'esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;

6.6 Sorveglianza sul Modello

L'OdV ha l'obbligo di adoperarsi affinché siano garantite:

- la disponibilità di informazioni accurate ed attendibili;
- la disponibilità, ove necessario, di adeguati ed affidabili strumenti di lavoro onde procedere alle necessarie attività di verifica e controllo;
- la disponibilità di idonei strumenti ed ambienti per la gestione dei documenti e delle registrazioni.

7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti, gli agenti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società (i "**Soggetti Terzi**").

A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello presso i Soggetti Terzi, posto che anch'essi sono tenuti al rispetto delle procedure previste nel Modello.

La Società potrà, inoltre:

a) fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel Modello;

b) inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro.

In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni del Modello da parte dei Soggetti Terzi.

7.1 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi

l Soggetti Terzi sono tenuti ad informare immediatamente l'OdV, nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello o vengano a conoscenza di alcune delle circostanze elencate al paragrafo 6.5.2.

La Società garantisce ai Soggetti Terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.

8. MODELLO ORGANIZZATIVO EX ART.30 D. LGS 81/2008

Ad oggi non è presente in azienda un modello ex art. 30 D.LGS 81/2008. La società, tuttavia, adempie a tutti gli obblighi contemplati dalla normativa e si è dotata degli strumenti previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.
Ai fini del presente Modello viene integralmente recepito il contenuto di cui al D.LGS 81/2008.
In particolare, si rileva che la società ha attuato il sistema di qualità certificato ISO 9001/2015.

8.1 EURENERGY SRL

Eurenergy fa parte del gruppo Pezzoli Petroli.
La società Nasce nel 2003 con l'obiettivo di completare l'offerta di prodotti e servizi energetici ai propri clienti. A differenza della Pezzoli Petroli che ha lo scopo di vendere al dettaglio e all'ingrosso i prodotti petroliferi, Eurenergy si rivolge alla clientela pubblica e privata che dispone ed utilizza impianti di climatizzazione di tipo centralizzato. L'azienda è in grado di progettare, realizzare, finanziare e gestire questi impianti, necessari al riscaldamento e al raffrescamento degli edifici. Inizialmente i primi clienti furono gli stessi che, per vari motivi, decisero di sostituire il combustibile liquido con quello gassoso, ma ben presto si cominciò ad offrire proposte contrattuali “chiavi in mano” su tutto il territorio comasco e quello milanese. l'azienda si strutturò con personale tecnico e commerciale qualificato e la crescita si rivelò esponenziale. l'offerta di interventi volti al risparmio energetico ed economico, agevolati anche dalle politiche governative che incentivavano tali opere, incontrava il favore e le esigenze della clientela e un’attenta politica commerciale contribuì alla creazione di un portafoglio clienti.

9. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

La violazione delle prescrizioni del Modello, dei principi contenuti nello stesso e nei suoi allegati, delle procedure aziendali e dei loro aggiornamenti lede di per sé il rapporto di fiducia in essere tra la Società e i dipendenti e/o i Soggetti Terzi.
L'art. 6, prevede quanto segue:

"1. Se il reato e stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi e stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1 , devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell´organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. E comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.”

Di conseguenza, si riporta di seguito la regolamentazione del sistema disciplinare e delle misure che trovano applicazione in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello e dei suoi allegati.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta stabilite dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello, degli allegati allo stesso, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti possano determinare.

9.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

9.1.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale

l comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel Modello, negli allegati allo stesso, nei protocolli aziendali e nei relativi aggiornamenti sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni comminabili rientrano tra quelle previste dal CCNL terziario commercio.

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del Modello e degli allegati allo stesso, dei protocolli aziendali e dei relativi aggiornamenti può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all'adozione, previo esperimento della procedura prevista dalla legge e dalle norme contrattuali collettive, dei seguenti provvedimenti, stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente e delle previsioni di cui al CCNL terziario commercio applicabile:

1) incorre nei provvedimenti di

(i) RICHIAMO VERBALE

(ii) AMMONIZIONE SCRITTA

(iii) SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE

(iv) LICENZIAMENTO CON PREAVVISO

il dipendente che:

a) non si attenga alle procedure previste dal Modello, dagli allegati allo stesso, dai protocolli aziendali (tra cui, a mero titolo esemplificativo, obbligo di informazione, comunicazione e segnalazione all'OdV, obbligo di svolgere le verifiche prescritte, ecc.) e/o non osservi le procedure che, di volta in volta, verranno implementate dalla Società, a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni del Modello che verranno opportunamente comunicate;

b) adotti, nell'espletamento delle Attività a rischio reato (come definite nelle Parti Speciali del Modello), un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e degli allegati allo stesso, dei protocolli aziendali e dei relativi aggiornamenti.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta verranno applicate per le mancanze di minor rilievo mentre la sospensione e il licenziamento con preavviso per quelle di maggior rilievo, il tutto secondo un principio di proporzionalità da valutarsi caso per caso.

2) incorre nel provvedimento di **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO** il dipendente che:

a) sia recidivo nelle mancanze indicate al precedente punto 1) e nei confronti del quale sia già stata applicata la relativa sanzione conservativa;

b) non si attenga alle procedure prescritte dal Modello e dagli allegati allo stesso, dai protocolli aziendali e dai relativi aggiornamenti, adotti nell'espletamento delle Attività a rischio reato una condotta non conforme alle prescrizioni contenute in tali documenti e il suo comportamento sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.

L'OdV monitorerà l'applicazione e l'efficacia del sistema disciplinare qui descritto.

9.1.2 Dirigenti

Ad oggi la società ha al suo interno un dirigente.

In caso di:

a) violazione delle norme del Modello e degli allegati allo stesso, dei principi aziendali e/o delle procedure (che di volta in volta verranno implementate dalla Società a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni e opportunamente comunicate);

b) adozione, nell'espletamento delle Attività a rischio reato (come definite nelle Parti Speciali del Modello), di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati,

le relative misure di natura disciplinare da adottare saranno valutate secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare anche alla luce del particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali e, comunque, in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti.

9.2 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione

Nel caso di violazione del Modello e degli allegati allo stesso, dei principi aziendali e/o delle procedure da parte di uno o più dei Membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informerà senza indugio il Consiglio di Amministrazione medesimo ed il Collegio Sindacale e gli altri soggetti deputati ai controlli contabili per le opportune valutazioni e provvedimenti e qualora ricorrano le condizioni il Socio unico e tutti i soggetti che nella fattispecie vengano ritenuti opportuni per gli immediati interventi.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più dei Consiglieri di Amministrazione, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Consiglio di Amministrazione, ovvero il soggetto titolare munito dell’autorità, convocherà l'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

9.3 Misure nei confronti dei Soggetti Terzi

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Terzi in contrasto con i principi, le procedure, le linee di condotta indicate nel Modello e nei suoi allegati fa sorgere in capo alla Società il diritto di risolvere immediatamente il rapporto in essere con i Soggetti Terzi e di richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, il risarcimento dei danni subiti.

10. CONFERMA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO E VERIFICHE PERIODICHE

La Società è dotata di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica, con assegnazione di poteri di autorizzazione e di firma coerenti con le responsabilità definite, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione funzionale e separazione dei compiti.

La Società si avvale, nell'area della gestione finanziaria e più in generale, di un sistema informativo caratterizzato da procedure automatizzate standardizzate in grado di consentire che ogni operazione risulti adeguatamente supportata sul piano documentale, così da poter procedere, in qualsiasi momento, all'esecuzione di controlli che individuino la genesi, le finalità e le motivazioni dell'operazione oggetto di esame, con identificazione del ciclo completo di autorizzazione, registrazione e verifica della correttezza e legittimità dell'operazione stessa.

Il Modello ha inoltre individuato un sistema di controllo mirato alla tempestiva rilevazione dell'insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire e risolvere.

Infine, il Modello viene implementato con un coerente programma di formazione ed informazione, che permette di raggiungere tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per la Società.

Fermo restando quanto precede, allo scopo di verificare l'efficacia e la concreta attuazione del Modello è prevista inoltre una verifica annuale da parte dell’OdV dei principali atti societari e delle Attività a rischio reato.

È, altresì, necessario procedere ad una verifica periodica del reale funzionamento del Modello con le modalità che verranno stabilite dall'OdV. Sarà, infine, cura della Società procedere ad un'attenta analisi di tutte le informazioni ed eventuali segnalazioni ricevute dall'OdV in merito all'attuazione del Modello nello svolgimento delle Attività a rischio reato, delle azioni intraprese da parte dell'OdV o da parte degli altri soggetti competenti, delle situazioni ritenute a rischio di commissione di reato e della consapevolezza dei destinatari del Modello in merito alle finalità del medesimo ed alle disposizioni in esso contenute, per mezzo di interviste che potranno anche essere effettuate a campione.

L'OdV deve adottare adeguati metodi per controllare e misurare le prestazioni dei processi definiti dal Modello. Tali metodi devono dimostrare la capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati. Qualora tali risultati non siano raggiunti, devono essere attuati tutti gli interventi correttivi atti ad assicurare la conformità del Modello al Decreto.

L'OdV deve verificare con continuità l'efficacia del Modello ai fini della prevenzione dei reati, valutando i dati significativi emersi dai controlli e dai risultati delle verifiche interne.

11. ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il Modello un *"atto di emanazione dell'organo dirigente"* [in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, 1° comma, lettera a), D. Lgs. n. 231/01], la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e con l'ausilio dell'OdV, è chiamato ad integrare il Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni, necessità o attività della Società, possano essere ritenute rilevanti.

Tale attività sarà anche volta a garantire che non sia introdotto alcun provvedimento di modifica che possa contrastare o diminuire l'efficacia del Modello.

E', in particolare, attribuito all'OdV il compito di proporre modifiche o integrazioni al Modello consistenti, tra l'altro, nella:

i) introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
ii) revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "sensibili" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
iii) introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
iv) evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;
v) introduzione di nuove Parti Speciali che tengano in considerazione nuove fattispecie di reato inserite dal Decreto o nuove attività che vengano iniziate dalla Società.

Ebbene, come già detto sopra in altre parti, la società ha già provveduto in più occasioni ad adottare revisioni del modello frutto delle modifiche legislative e dei cambiamenti normativi e societari.